

**Modifiche urgenti del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico
(pubblicate in data 16 settembre 2005, ai sensi dell'Articolo 3, comma 3.5, del Testo
integrato della Disciplina del mercato elettrico)**

Articolo 70: “Garanzie finanziarie degli operatori”

Il testo dell'Articolo 70, comma 70.1, è così sostituito:

70.1 Ai fini della presentazione di offerte congrue sui mercati dell'energia, gli operatori che non siano utenti del dispacciamento presentano garanzie finanziarie, nella forma di fideiussione a prima richiesta, secondo il modello allegato alla Disciplina (Allegato 3), rilasciate da istituti bancari, iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che presentano un rating di lungo termine, attribuito da almeno una delle seguenti società: Standard & Poor's Rating Services, Moody's Investor Service e Fitch, che sia non inferiore ad A- delle scale Standard & Poor's o Fitch ovvero ad A3 della scala di Moody's Investor Service.

Articolo 86: “Modalità delle contrattazioni”

Il testo dell'Articolo 86, comma 86.3, è così sostituito:

86.3 I giorni e gli orari delle sessioni di contrattazione del mercato dei certificati verdi sono pubblicati sul sito internet del GME.